

Articolo 1 – Nome dell'Associazione

Sotto la denominazione “*Cittadini per il territorio*” è costituita un'Associazione di durata illimitata e retta dagli articoli 60 e seguenti del CCS e dal presente statuto. Per facilitare la lettura il termine “*Cittadini*” e tutti i termini riferiti a funzioni sono riportati al maschile, è comunque da ritenersi inclusa pure l'accezione femminile.

Articolo 2 – Sede

La sede dell'Associazione è Mendrisio.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione promuove e tutela il territorio, l'ambiente, la natura, il paesaggio e le superfici agricole del Mendrisiotto e Basso Ceresio secondo i concetti dello sviluppo sostenibile con l'obiettivo di garantire una buona qualità di vita a tutti i cittadini e di valorizzarne i contenuti pure in chiave turistica e culturale. Per realizzare i suoi scopi l'Associazione promuove iniziative e funge da forum propositivo e consultivo.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Articolo 4 – Personalità e capacità giuridica

L'Associazione ha personalità giuridica e ha quindi la capacità di obbligarsi a intraprendere tutto quanto necessario per la realizzazione dello scopo sociale.

Articolo 5 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dalle contribuzioni volontarie dei membri o di terzi e dai conferimenti di ogni genere ad essa devoluti. Il Comitato valuta di caso in caso l'accettabilità di questi apporti in relazione ai suoi scopi.

Articolo 6 – Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere e promuovere lo scopo sociale. L'ammissione dei soci è di competenza del Comitato e conferisce diritto di voto all'Assemblea. La qualità di socio si perde per dimissione o per esclusione pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato

Ogni interessato può sottoporre al Comitato in ogni momento e in ogni forma proposte o suggerimenti.

Articolo 7 – Responsabilità e obblighi dei soci

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il patrimonio sociale. I soci prestano gratuitamente la loro attività per il raggiungimento dello scopo sociale. I soci non sono tenuti ad altre prestazioni, sono liberati da ogni responsabilità personale e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- il Collegio dei revisori

Articolo 9 – L'Assemblea

L'Assemblea dei soci si compone di tutti i soci dell'Associazione. Le sue funzioni sono:

- approvare e modificare gli statuti
- nominare il Comitato
- nominare i revisori dei conti
- approvare il rapporto di gestione dei conti se la revisione ha avuto luogo vedi **Art. 69b del codice civile svizzero**
- decidere sull'esclusione di soci
- decidere lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per:

- prendere atto dell'andamento dell'Associazione
- approvare i conti dell'esercizio annuale
- dare scarico al comitato del suo operato

Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato lo giudicherà necessario o se un quinto dei soci ne farà domanda.

La convocazione avviene per iscritto o in forma elettronica, oppure per affissione pubblica da parte del Comitato, con ragionevole preavviso e indicazione delle trattande. L'Assemblea prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del/la Presidente del giorno. La modifica dello Statuto e in particolare dello scopo sociale, nonché lo scioglimento dell'Associazione, possono essere decisi unicamente con la maggioranza dei 2/3 dei votanti (è ammesso il voto per corrispondenza scritta o elettronica).

Articolo 10 – Il Comitato

Il Comitato si compone di almeno 5 membri che vengono nominati dall'Assemblea per un periodo di 3 anni e che sono sempre rieleggibili.

Il Comitato nomina al suo interno uno o più Coordinatori e un Cassiere.

Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta verso terzi. Le sue competenze si estendono a tutte le operazioni connesse con il raggiungimento dello scopo sociale e con la gestione del patrimonio dell'Associazione. Al Comitato compete segnatamente:

- la direzione e il coordinamento dell'attività dell'Associazione
- l'ammissione e la proposta di esclusione dei soci
- l'allestimento dei conti preventivi e consuntivi, del bilancio e del rapporto di gestione

Il Comitato si riunisce fisicamente, su convocazione del Coordinatore nella sede indicata nella convocazione oppure per mezzo di una piattaforma elettronica. Esso può validamente deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri, e prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità

decide il voto del Coordinatore. Il Comitato può anche decidere a maggioranza semplice per circolare scritta o di posta elettronica.

Articolo 11 – Collegio dei revisori

L'Assemblea designa il Collegio dei revisori che resta in carica 3 anni. Il Collegio, composto da due membri, controlla annualmente la tenuta dei conti e la gestione dei beni dell'Associazione e presenta il suo rapporto all'Assemblea dei soci.

Articolo 12 – Diritto di firma

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due tra il Coordinatore e un altro membro di Comitato.

Articolo 13 – Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali attivi saranno devoluti a istituzioni con scopi analoghi e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Articolo 14 – Norme suppletorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CCS.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva dell'Associazione a Mendrisio il 31 marzo 2010.

Cittadini per il territorio STATUTO

31 marzo 2010